


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



Facoltà di Scienze Statistiche

Corso di Laurea Triennale in Statistica, Economia e Finanza

TESI DI LAUREA

L'usura bancaria e l'anatocismo nei conti correnti delle piccole imprese
Il caso della Arte e legno spa

Relatore: Prof. Saverio Bozzolan

Laureando: Francesco Molin

Matricola n. 571931

Anno accademico 2009/2010

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I: L'usura bancaria	
1.1. Il reato d'usura prima e dopo la riforma del 1996	6
1.2. Il calcolo dei tassi effettivi globali medi	9
1.2.1. TAEG e TEG: analogie e differenze	13
1.2.2. Il problema della commissione di massimo scoperto	14
1.2.3. L'effetto sul mercato dei limiti sui tassi	16
1.3. Prevenzione dell'usura	
1.3.1. Il sistema dei fondi previsto dalla legge sull'usura	17
1.3.2. Tutela del sistema finanziario dall'attività usuraria	18
1.3.3. I Confidi come mezzi per agevolare l'accesso al credito	19
CAPITOLO II: L'anatocismo	
2.1. L'evoluzione della normativa	21
2.2. La giurisprudenza e le varie sentenze	
2.2.1. La sentenza n. 2374/1999 e l'inversione giurisprudenziale	25
2.2.2. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21095	27
2.2.3. L'inammissibilità della capitalizzazione diversa da quella trimestrale	28
CAPITOLO III: Articoli riportanti casi documentati di usura bancaria e di applicazione impropria dell'anatocismo	
3.1. "Bancario indagato per usura"	31
3.2. "Anatocismo: Tribunale condanna banca a risarcire 1.339.310 euro a imprenditore che aveva subito calcolo indebito di interessi trimestrali su affidamenti"	32
3.3. "Usura bancaria: due rinvii a giudizio"	33
3.4. "Interessi sui prestiti bancari: andranno restituiti 63 miliardi"	34
3.5. "Usura, chiesto rinvio a giudizio per i vertici del Banco di Sardegna"	35
3.6. "Anatocismo: causa vinta contro Unicredit. Sul calcolo degli interessi la banca perde un round"	36
CAPITOLO IV: Il controllo del conto corrente: il caso Arte e legno spa	
4.1. Introduzione e scopo del progetto	38
4.2. Le tecniche e gli strumenti utilizzati per il controllo del conto corrente	39
4.3. Risultati del controllo	41
4.4. Considerazioni finali	44

Introduzione

L'usura è una pratica che nella storia è stata considerata lecita o illecita a seconda del diverso quadro politico-economico prevalente nei vari momenti storici e del diverso sistema normativo vigente.

Durante l'ottocento, l'usura non era punita. Infatti, nel Codice Zanardelli ¹ non era neanche prevista; in più l'ideologia liberale prevalente al tempo abbracciava il principio di non intervento dello Stato nei rapporti contrattuali proprio per assicurare la libera iniziativa delle parti.

Negli anni Venti, vi fu una netta svolta dell'orientamento legislativo con la costituzione del Codice Rocco ², nel quale fu contemplato nuovamente il reato di usura.

Oggi il reato d'usura è ancora annoverato nel codice penale vigente: esso è regolato dall'art. 644 del codice penale. Tale articolo è stato modificato con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, che inasprì le pene e disciplinò diritti e tutele delle vittime dell'usura. Tramite questa legge, venne anche regolata l'azione degli istituti bancari: fino a quel momento, chi avesse voluto accedere al credito, avrebbe dovuto accettare le condizioni delle banche, che potevano rivelarsi usurarie.

Nell'ambito del reato d'usura, assume particolare rilievo il problema dell'usura bancaria. La legge del 7 marzo 1996 disciplinò anche l'azione degli istituti bancari, i quali, da quel momento in poi, dovettero applicare dei tassi inferiori a un limite, detto tasso soglia, determinato dalla Banca d'Italia tramite una media dei tassi medi comunicati dalle varie banche.

Un problema riguardante il calcolo del tasso soglia è la considerazione o meno della commissione di massimo scoperto nella valutazione del tasso medio applicato dalla banca. Infatti, non sono mancate sentenze della giurisprudenza contrastanti, alcune a favore dell'inserimento della commissione nel calcolo del tasso soglia, altre contro. Solo di recente la Banca d'Italia ha messo fine a tale questione includendo la commissione nel computo del tasso soglia.

Una pratica connessa all'usura bancaria, ma non considerata usuraria, è l'anatocismo, vale a dire la capitalizzazione composta degli interessi: oltre al capitale prestato, anche gli interessi possono produrre a loro volta interessi.

1. Il Codice Zanardelli era il codice penale in vigore nel Regno d'Italia dal 1890 al 1930 e deve il suo nome a Giuseppe Zanardelli, allora ministro di Grazia e Giustizia.

2. Il Codice Rocco entrò in vigore in seguito al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che sostituì l'allora vigente Codice Zanardelli.

Tale uso non è completamente vietato e vi sono dei casi, previsti dalla legge, in cui è possibile applicare l'anatocismo.

Durante lo stage presso il Centro Cooperativo, società cooperativa artigiana di garanzia, l'attività principale svolta è stata di controllo delle pratiche in precontenzioso, vale a dire delle pratiche riguardanti aziende in ritardo con i pagamenti o che versavano in una situazione di difficoltà.

Altro compito svolto durante l'attività aziendale è stata il controllo dei tassi convenzionati tra banca e Centro Cooperativo. Il controllo consisteva nel verificare che i tassi applicati dalla banca agli associati del Centro Cooperativo fossero entro i limiti fissati dalla convenzione. A richiesta dell'associato, poi, era possibile eseguire un controllo sull'eventuale superamento del tasso soglia per l'usura e un ricalcolo degli interessi anatocistici.

Lo spunto per lo sviluppo di questa tesi proviene da quest'ultimo servizio offerto dal Centro Cooperativo ai suoi associati, cioè la revisione di un conto corrente per quanto riguarda il superamento del tasso soglia e il ricalcolo degli interessi anatocistici.

Nel primo capitolo della tesi, viene trattato l'argomento dell'usura bancaria. Al suo interno sono esposte: le leggi contro il reato d'usura e la loro evoluzione; le modalità di calcolo dei tassi soglia e varie questioni a riguardo, tra cui l'inserimento o meno della commissione di massimo scoperto; le possibili soluzioni per la prevenzione dell'usura. Il secondo capitolo descrive la pratica dell'anatocismo. Inizialmente è esposta l'evoluzione della normativa riguardante tale pratica, per poi passare alle varie tematiche che hanno coinvolto la giurisprudenza. Nel terzo capitolo, sono riportati alcuni articoli di giornale riguardanti casi di usura bancaria e di uso improprio dell'anatocismo. L'ultimo capitolo descrive il progetto svolto durante lo stage: dopo una breve introduzione, sono riportate le modalità e gli strumenti utilizzati per il controllo dei conti correnti ed infine i risultati e le considerazioni della revisione.

Capitolo I

L'usura bancaria

1.1. Il reato d'usura prima e dopo la riforma del 1996

Con l'introduzione del Codice Rocco negli anni Venti, il reato d'usura era regolato dall'articolo 644 del codice penale: tale articolo puniva chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

Vi erano però delle difficoltà nell'interpretazione, sia da parte della giurisprudenza sia da parte della dottrina, della presenza dello "stato di bisogno". In particolare, la dottrina era divisa tra chi riteneva lo stato di bisogno derivante dalle limitate possibilità di scelta del soggetto passivo e chi considerava rilevante quel semplice stato che spingeva la vittima a chiedere la sovvenzione. Entrambe le tesi erano comunque criticate poiché tentavano di definire lo "stato di bisogno" in conformità a uno dei suoi probabili effetti senza darne un preciso significato.

Anche la giurisprudenza era in difficoltà nell'individuazione dello stato di bisogno. Alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità tracciavano lo stato di bisogno come la situazione di disagio del soggetto passivo nello svolgimento della sua personalità anche di operatore economico³.

Altra difficoltà si riscontrava nel riconoscimento dell'usurarietà degli interessi; infatti, non vi era alcun accenno a un limite oltre il quale gli interessi erano considerati usurari. A causa di ciò, non erano rare pronunce giurisprudenziali contrastanti⁴, per cui uno stesso tasso era considerato a volte lecito e altre volte illecito. Secondo la Suprema Corte, il giudice chiamato a stabilire se gli interessi erano usurari doveva fare riferimento alla nozione comune secondo cui erano usurari gli interessi sproporzionati, cioè notevolmente superiori a quelli che di regola erano corrisposti per determinate prestazioni⁵. Infatti, era ritenuto utile, al fine di determinare l'usurarietà degli interessi, il divario tra interesse pattuito e interesse praticato dai normali operatori finanziari.

3. Cass., sez. VI, 12 settembre 1996, in *Riv. pen.*, 1996.

4. Cass. pen., sez. II, 24 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1995; Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1980, in *Cass. pen.*, 1981.

5. Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1991.

Qualora la vittima del reato d'usura fosse un imprenditore, si tendeva, fatta eccezione per singolari pronunce, a non riconoscere la possibile esistenza di uno stato di bisogno rilevante e, quindi, si escludevano dalla tutela tali casi di difficoltà economico-finanziaria. È per questi motivi che, con la legge 7 agosto 1992, n. 356, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 644 *bis*. Tale articolo prevedeva il caso particolare di usura impropria e puniva "chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari". Pur introducendo una migliore spiegazione per quanto concerne lo stato della vittima, cioè "condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un'attività imprenditoriale", al posto del generico "stato di bisogno", restava comunque la difficoltà nel determinare l'usurarietà degli interessi o di altri vantaggi conseguiti dall'agente.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione della legge e nella regressione del fenomeno dell'usura, si fece necessaria una riforma della disciplina normativa. Con la legge 7 marzo 1996, n. 108, il legislatore andava a modificare l'art. 644 del codice penale e l'art. 1815 del codice civile introducendo nuovi strumenti di controllo e di assistenza sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello della solidarietà verso le vittime.

La nuova disposizione normativa non utilizzava più l'infelice formula di "stato di bisogno" per definire la condizione della persona che ricorre alla prestazione di denaro, se non al sesto comma parlando delle aggravanti al reato d'usura. L'art. 644 condanna ora "chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari". Al terzo comma dell'art. 644 si afferma che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tale limite è definito all'art. 2, comma quarto, della legge 108/1996 come il "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". Questo è il cosiddetto tasso soglia determinato trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro. Sono, quindi, due le principali novità apportate dalla legge del 7 marzo 1996: l'irrilevanza dei motivi che hanno spinto il debitore a chiedere il prestito e il tasso soglia come base per determinare l'usurarietà degli interessi. Con la modifica dell'art. 644 fatta dalla legge 108/1996, s'individua anche un'ipotesi residuale in cui può avvenire il reato d'usura: il quarto comma

dell'art. 644 afferma che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Perciò è attribuito al giudice di merito il compito di valutare la sproporzione nel caso in cui, essendo il tasso d'interesse inferiore al limite legale, non esisterebbe il reato d'usura così come stabilito dal nuovo meccanismo introdotto dal legislatore.

Il sesto comma del nuovo art. 644 prevede, inoltre, un aumento della pena da un terzo alla metà se:

- il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Il nuovo meccanismo introdotto nel 1996, se anche ha eliminato le difficoltà d'interpretazione, ha sollevato non pochi dibattiti, in dottrina e giurisprudenza, a causa dei conseguenti problemi di *ius superveniens*. Il dubbio concerneva il giudizio circa la liceità o l'illiceità dei contratti, soprattutto di mutuo, stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996 che definivano un tasso d'interesse lecito, ma poi divenuto usurario al momento del pagamento per effetto della nuova disciplina. Per chiarire tale questione, il legislatore intervenne con il decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394 di interpretazione autentica della legge 108/1996, stabilendo che si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia al momento della promessa o dell'accordo, indipendentemente dal momento del pagamento.

In merito alla prescrizione del reato d'usura, l'art. 11 della nuova legge inserisce l'art. 644 *ter*, secondo cui “la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale”.

1.2. Il calcolo dei tassi effettivi globali medi

Il 12 agosto 2009 la Banca d'Italia ha rilasciato le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi ai sensi della legge sull'usura. Secondo tali istruzioni, sono tenute alla rilevazione le banche iscritte all'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB inseriti nel campione di rilevazione. La rilevazione dei tassi effettivi medi avviene trimestralmente.

Le operazioni incluse nella rilevazione sono raggruppate in differenti categorie:

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente

In questa categoria rientrano le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità e i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito e le operazioni di sconto commerciale.

Cat. 3. Credito personale

In questa categoria rientrano i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici che siano destinati a finanziarie generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari o erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di € 75.000.

Cat. 5. Factoring

In questa categoria rientrano gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare a un intermediario specializzato.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali o immateriali, acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

Cat. 7. Mutui

In questa categoria rientrano i contratti di finanziamento che abbiano durata superiore a cinque anni, siano assistiti da garanzia ipotecaria, prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito

In questa categoria rientrano le operazioni di credito revolving, cioè la messa a disposizione di una linea di fido da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie, e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Cat. 10. Altri finanziamenti

Questa è una categoria residuale, nella quale sono inserite tutte le forme di finanziamento non riconducibili a una delle categorie precedenti.

Vi sono delle operazioni escluse dalla rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della legge 108/1996. Queste sono:

- 1) *operazioni in valuta*, cioè finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio;
- 2) *posizioni classificate a sofferenza*, cioè esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda;
- 3) *crediti ristrutturati*, vale a dire crediti in cui un gruppo di intermediari, a seguito del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che diano luogo a una perdita;

- 4) *operazioni a tasso agevolato*, vale a dire finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale o di altri enti della pubblica amministrazione;
- 5) *operazioni a tassi di favore*, cioè finanziamenti a “tasso zero” o concessi a tassi al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato;
- 6) *finanziamenti revocati*;
- 7) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito*;
- 8) *posizioni affidate con utilizzo nullo nel periodo di riferimento*;
- 9) *finanziamenti infragruppo*, vale a dire operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- 10) *finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di “obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze”, regolati a condizioni prossime a quelle della relativa riserva*;
- 11) *crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge*.

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare si ha che per le categorie *Cat. 1*, *Cat. 2*, *Cat. 5* e *Cat. 9*, vale a dire aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving, la formula per il TEG è

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni”, per i conti correnti si fa riferimento ai conti scalari trimestrali;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute dei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, sempre che queste non siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi;

- per accordato si intende l'ammontare di fido utilizzabile dal cliente in quanto derivante da un contratto perfetto ed efficace.

Per le altre categorie di operazioni, il calcolo del TEG avviene tramite la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il TEG annuo
- k è il numero d'ordine di un "prestito"
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"
- A_k è l'importo del "prestito" numero k
- $A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero k'
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m
- $t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri sostenuti dal cliente collegati all'erogazione del credito. Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Questa seconda formula per il calcolo del TEG, quindi, prevede che il tasso sia tale per cui la somma degli importi dei "prestiti" attualizzati alla data di stipula del contratto sia paria alla somma degli importi delle "rate di rimborso" attualizzate alla data di stipula del contratto.

Nel calcolo del TEG, gli oneri e le spese incluse sono: le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica; le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate dal creditore; il costo della mediazione per l'ottenimento del finanziamento; le spese per l'assicurazione e le garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il

rimborso totale o parziale del creditore; ogni altra spesa contrattualmente prevista. Le spese e gli oneri che invece sono esclusi, sono: le imposte e le tasse; il recupero delle spese, anche di terzi; le spese legali e assimilate; gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito; gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempienza; gli addebiti per tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pagamento e servizi accessori.

1.2.1. TAEG e TEG: analogie e differenze

Il tasso annuo effettivo globale, o TAEG, è utilizzato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo. Accogliendo la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, la legge 142/92 definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo”. Il TAEG è quindi introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico o offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.

Il metodo per il calcolo del TAEG è riportato nell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia del 6 maggio 2000: “il tasso annuo effettivo globale è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso” e la formula matematica è

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Nel calcolo del TAEG rientrano: il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; le altre spese contemplate dal contratto. Mentre sono escluse: le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; le spese a carico del consumatore; le spese di trasferimento fondi e di

tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore; le quote di iscrizione a enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito; le spese per assicurazioni o garanzie diverse da quelle incluse.

La formula per il calcolo del TAEG e la seconda formula per il calcolo del TEG, pur essendo uguali nella struttura, si differenziano per diversi aspetti: gli oneri e le spese incluse ed escluse dal calcolo; il momento temporale di rilevazione, il TAEG è portato ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, mentre il TEG è segnalato ex post dagli intermediari finanziari; la finalità della rilevazione, il TAEG è utilizzato come un'indicazione del costo globale, mentre il TEG è utilizzato per la determinazione dei tassi soglia d'usura.

1.2.2. Il problema della commissione di massimo scoperto

Generalmente, la commissione di massimo scoperto trova la sua giustificazione nel rischio che la banca si assume nel fronteggiare, in ogni momento, una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente: infatti, come controparte dell'immediata disponibilità di credito per il cliente, la banca incorre nell'esigenza di fonti di copertura finanziaria facilmente e prontamente reperibili sul mercato.

Esistono diversi criteri di calcolo della commissione di massimo scoperto che la banca può utilizzare: un criterio assoluto, vale a dire calcolando la commissione sul massimo saldo dare che si è verificato nel trimestre; un criterio relativo, vale a dire calcolando la commissione sul massimo saldo dare verificatosi nel trimestre purché faccia parte di una sequenza debitoria ininterrotta di durata superiore a dieci giorni; un criterio misto, vale a dire calcolando tale onere sul massimo saldo dare che si è verificato nel trimestre purché, nello stesso periodo, ci sia stata un'altra sequenza debitoria ininterrotta di durata superiore a dieci giorni.

A causa dei diversi criteri di calcolo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la commissione di massimo scoperto non possa essere addebitata in mancanza di espressa convenzione⁶.

Secondo la circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996, la commissione di massimo scoperto non doveva essere inserita nel computo del tasso effettivo citato dall'art. 644 cod. pen.

6. Cass. civ., sez. I, sent. 14 maggio 2005 n. 10127; Trib. Pescara 5 gennaio 2006 n. 298, in www.adusbef.it

A tale proposito, appare interessante un provvedimento del Tribunale di Napoli ⁷ con cui il giudice respingeva la domanda di archiviazione relativa a un procedimento per usura. La motivazione alla base del provvedimento era che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia, anche le commissioni di massimo scoperto dovevano rientrare nel calcolo del tasso effettivo applicato dall'istituto di credito. Il giudice ha rilevato, in particolare, il contrasto tra la definizione della commissione di massimo scoperto generalmente accolta e i criteri e metodologie di calcolo seguiti al fine di determinare la somma dovuta dal cliente. Il tribunale, infatti, ha osservato che se la commissione fosse il corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma per un determinato periodo e a prescindere dall'utilizzo da parte del cliente, essa andrebbe applicata sull'intero importo affidato oppure sulla parte non utilizzata.

Il meccanismo con cui, di solito, detto onere è addebitato al cliente comporta, invece, che “la commissione di massimo scoperto si tramuti in un ulteriore addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli specificamente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”.

Da ciò è possibile dedurre, secondo il Tribunale di Napoli, che, sia che si attribuisca alla commissione di massimo scoperto la natura di accessorio in aggiunta agli interessi passivi, sia quella di remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma a prescindere dal suo concreto utilizzo, “gli importi versati a titolo di commissione di massimo scoperto costituiscono comunque una remunerazione dell'istituto collegata all'erogazione del credito”. Quindi, detta commissione deve essere compresa nel calcolo del tasso d'interesse effettivo al fine di valutare l'eventuale reato d'usura.

Vi sono, inoltre, recenti pronunce ⁸ della giurisprudenza che dichiarano la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per difetto di causa, ritenendo prive di fondamento le varie tesi portate a favore dell'addebito di tale onere.

Si può quindi facilmente capire che la giurisprudenza considera nulle le clausole relative alla commissione di massimo scoperto e ritiene che quest'ulteriore onere debba essere considerato ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso d'interesse effettivo.

7. Trib. Napoli, sez. GIP, Uff. 4, ord. 21 giugno 2006, GIP dott. Giordano.

8. Trib. Vibo Valentia 16 gennaio 2006; Trib. Mondovì, ord. 30 gennaio 2007; Trib. Monza, sez. II, sent. 12 dicembre 2005, n. 3393; Trib. Patti, sent. Non definitiva 10 giugno 2006 n. 155; Trib. Milano, sent. 4 luglio 2002; Trib. Mantova, sent. 21 aprile 2007.

Appare giusto segnalare che ormai, al giorno d'oggi, la commissione di massimo scoperto è stata severamente regolata e che nelle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi* pubblicate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 la commissione di massimo scoperto è stata inclusa quale onere per il cliente.

1.2.3. L'effetto sul mercato dei limiti sui tassi

Il meccanismo introdotto dal legislatore per il calcolo dei tassi soglia, se da un lato è stato d'aiuto ai giudici per accertare i reati d'usura, attenuando il loro potere discrezionale, ha avuto come effetto quello di ridurre la disponibilità del credito verso la clientela delle banche. Le fasce di clienti a maggior rischio, a cui la banca era solita applicare un tasso maggiore rispetto alla media per sopperire all'eventualità di inadempienza, hanno visto ridursi l'offerta di credito. Queste, infatti, avrebbero dovuto applicare un premio per il rischio tale per cui sarebbe stato superato il tasso soglia, andando incontro al reato d'usura.

È significativo il caso registrato nel 2004 riguardante i mutui a tasso fisso: il parametro di riferimento per la categoria dei mutui era calcolato come media ponderata tra i tassi dei mutui a tasso fisso e dei mutui a tasso variabile. Tale metodo di calcolo, ha determinato, in presenza di tassi d'interesse decrescente e del peso crescente delle operazioni a tasso variabile, un sensibile e rapido abbassamento del tasso soglia. Ciò ha ostacolato l'offerta dei mutui a tasso fisso. Al fine di rendere meno limitato l'accesso a tale operazione di credito, il calcolo dei tassi soglia è stato diviso per le due categorie di mutui.

Per come è stato definito il loro meccanismo di calcolo, i tassi soglia hanno un andamento leggermente anti-ciclico. È possibile notare che, in presenza di tassi d'interesse decrescenti, i tassi soglia tendono a diminuire dopo che si è raggiunto il culmine storico, e in presenza di tassi crescenti, i tassi soglia possono continuare a scendere per effetto di segnalazioni vecchie. Quindi, in fase di crescita dei tassi, si ha un vantaggio per il cliente e uno svantaggio per la banca, in quanto i tassi soglia restano bassi. In fase di calo dei tassi, invece, avviene il contrario, poiché i tassi soglia tendono a diminuire dopo il minimo raggiunto dai tassi d'interesse.

1.3. Prevenzione del reato d'usura

1.3.1. Il sistema dei fondi previsto dalla legge sull'usura

La riforma della legge 108/96 non ha apportato novità solo in campo giuridico e penale, ma anche in quello della prevenzione. Furono, infatti, creati due fondi: uno con lo scopo di favorire le vittime del reato d'usura, e l'altro con il fine di prevenire il reato d'usura.

Il primo dei fondi sopra citati è regolato dall'art. 14 della legge sull'usura ed è denominato *Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura*. Questo fondo, istituito presso l'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ha il compito di erogare finanziamenti senza interesse di durata non superiore al quinquennio. Possono accedere a tali finanziamenti i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, o, in alternativa, una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

A causa del stretto legame tra la concessione del mutuo e il procedimento penale per usura, l'utilizzo del *Fondo di solidarietà* non è agevole. Infatti, oltre alla certezza che i benefici vengano accordati a soggetti effettivamente vittime dell'usura, l'approvazione della richiesta del mutuo è dipendente da un idoneo piano di utilizzo dei mezzi ricevuti al fine di poter riprendere l'attività economica. Se tale piano non viene rispettato o se le somme erogate sono utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato d'usura, il beneficiario del finanziamento può incorrere nella revoca dell'importo prestatogli.

È importante segnalare che l'importo oggetto del finanziamento può essere di entità superiore all'ammontare degli interessi usurari versati dalla vittima. Infatti, tale importo può essere aumentato se, a causa delle caratteristiche del prestito usurario, delle modalità di pagamento degli interessi o vantaggi usurari o a causa della riferibilità a organizzazioni criminali, la vittima ha subito maggiori danni in termini di perdite o mancati guadagni.

Il secondo fondo introdotto dalla legge 108/96 è regolato dall'art. 15 ed è denominato *Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura*. Questo fondo è caratterizzato da maggiore semplicità di funzionamento ed eroga due tipi di contributi: il primo, che impegna complessivamente il 70% delle risorse, è destinato ad appositi fondi speciali costituiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, i "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali; il secondo, per il restante 30%, è in favore delle fondazioni

e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In sostanza, quindi, il fondo chiama in causa come protagonisti le banche, i confidi e le associazioni anti-usura: si tratta di soggetti che sono dotati di un adeguato patrimonio informativo per occuparsi del fenomeno e che hanno un concreto interesse a garantire il funzionamento del Fondo.

Nel 2003, in seguito a difficoltà emerse nella concessione dei finanziamenti garantiti dal *Fondo di prevenzione*, è stato elaborato, a cura del Ministero dell'Interno, con l'adesione dell'ABI, del Coordinamento Nazionale dei Confidi, delle Associazioni degli operatori economici e delle Associazioni antiusura, un "protocollo nazionale". Questo protocollo ha lo scopo di potenziare i rapporti tra banche e Confidi destinatari dei fondi antiusura, nella prospettiva di assicurare una maggiore operatività ai fondi gestiti dai Confidi soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. L'accordo si propone, inoltre, di rafforzare il rapporto tra banche, Fondazioni e Associazioni per intensificare l'attività di prevenzione a favore delle famiglie che non hanno accesso ai Confidi.

1.3.2. Tutela del sistema finanziario dall'attività usuraria

Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura sono state poste delle difese al sistema finanziario. Una di queste è il controllo degli intermediari finanziari esercitato dalle autorità amministrative: queste vanno a contrastare le forme di abusivismo bancario e finanziario strettamente legate con il reato d'usura.

Una prima forma di controllo è stato l'Ufficio Italiano dei Cambi, il quale aveva il compito di: tenere l'elenco generale degli intermediari finanziari non bancari; disciplinare le modalità di iscrizione; esercitare minimali controlli; verificare il rispetto della normativa in materia di trasparenza; applicare sanzioni amministrative per un circoscritto numero di ipotesi; proporre la cancellazione dell'intermediario dall'elenco. Per altre classi di soggetti finanziari, come quelli non operanti con il pubblico, i Confidi, i cambiavalute o i mediatori finanziari, l'UIC svolgeva un controllo marginale: per alcuni soggetti erano previste solo delle forme di censimento; per altri apparenti forme di controllo. Inoltre, l'iscrizione agli albi, intesa dal pubblico quale "patente di legalità", non operava un esame significativo sui soggetti operanti nel mercato finanziario e avrebbe potuto, quindi, influire negativamente sulla trasparenza e correttezza complessiva del sistema.

Dal 1° gennaio 2008, in seguito al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, l'UIC è stato integrato nella Banca d'Italia. Ciò ha permesso un aumento dell'efficacia dei controlli sugli operatori minori del settore finanziario, in quanto la Banca d'Italia già si occupava della vigilanza sugli intermediari finanziari di maggior rilievo.

Un'altra difesa del sistema finanziario è costituita dalle segnalazioni di operazioni sospette. Infatti, l'immissione nel normale sistema economico delle risorse finanziarie generate dall'usura costituisce, come per le altre attività criminali, un momento di vulnerabilità per le operazioni illegali, in quanto il contatto con operatori economici sani fa aumentare la possibilità di individuare fenomeni illeciti. Per agevolare il riconoscimento di operazioni anomale, la Banca d'Italia, nel corso degli anni, ha emanato regole operative capaci di ridurre il dubbio legato a valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali.

Le "istruzioni operative" sono basate sulla conoscenza della clientela, su un sistema di controlli interni, su specifici canoni operativi e su una procedura di segnalazione rapida e riservata. Al fine di evitare che dipendenti infedeli si leghino a organizzazioni usuarie, queste istruzioni richiamano l'introduzione del reato, previsto dalla legge 108/96, che punisce il dipendente di banche o di intermediari finanziari che indirizza una persona a un soggetto abusivo per operazioni bancarie o finanziarie. Una parte delle istruzioni, inoltre, riporta un elenco di casi dimostrativi di indici di anomalia. Partendo da tali indicatori e dall'analisi delle segnalazioni ricevute, l'UIC ha rilevato delle analogie di comportamento nelle operazioni finanziarie sospette di usura.

1.3.3. I Confidi come mezzi per agevolare l'accesso al credito

Un aiuto fondamentale contro l'usura è dato da strumenti che possono agevolare la concessione del credito anche a piccoli clienti. In questo ambito, giocano un ruolo importante i Confidi, consorzi di garanzia collettiva fidi: questi consorzi prestano garanzie ai soci, piccole e medie imprese, per facilitare la concessione di finanziamenti, sia a breve sia a medio/lungo termine. Grazie all'intervento dei Confidi, possono essere ridotti i costi di finanziamento, a partire dal tasso d'interesse applicato dalla banca: questa, infatti, può applicare un tasso d'interesse che, pur coprendola dal rischio di default, sia sostenibile dall'impresa.

Con il decreto legge 269/2003 è stato modificato il quadro normativo sui Confidi; ora sono previsti:

- confidi “tradizionali”, per i quali viene confermata l’attuale iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’art. 106 TUB;
- “intermediari finanziari di garanzia”, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, vigilati dalla Banca d’Italia;
- “banche-confidi”, costituite nella forma di società cooperative bancarie che, in base al proprio statuto, sono tenute a svolgere prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; a tali intermediari si applicano le norme del testo unico bancario relative alle banche di credito cooperativo.

Il confine che divide i confidi 106 dai confidi 107 è il volume di attività finanziaria del consorzio: qualora un confido 106 superi i 75 milioni di euro di attività finanziaria, esso è tenuto a richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107, divenendo, così, un confido 107. Per volume di attività finanziaria si intende l’aggregato composto da: cassa e disponibilità; crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela; crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria; obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; azioni, quote e altri titoli a reddito variabile; ratei attivi; garanzie rilasciate; altre poste dell’attivo, comprese le operazioni “fuori bilancio”, relative all’esercizio di attività finanziarie. Un ulteriore aspetto che differenzia le due tipologie di confidi è la forma di garanzia prestata dal consorzio. I confidi 106 offrono una garanzia sussidiaria, a seconda richiesta, in altre parole la banca prima avvia le procedure di recupero e solo in un secondo momento, qualora non sia riuscita a recuperare l’intero debito, richiede l’intervento del confido. Un confido 107, invece, offre una garanzia a prima richiesta: in altre parole, la banca può prima chiedere il pagamento del debito al confido e poi avviare le procedure di recupero.

Ciò, però, che differenzia sostanzialmente i confidi 106 dai confidi 107 è l’assenza della vigilanza della Banca d’Italia. Infatti, un confido 107 è vigilato dalla Banca d’Italia e questo comporta il rispetto di determinate normative che un confido 106 non ha l’obbligo di rispettare e che possono rivelarsi dispendiose.

Le tipologie di garanzie offerte dai Confidi possono essere divise in due grandi categorie: le fideiussioni, garanzie di tipo personale, e le “garanzie monetarie”, cioè la costituzione di una somma di denaro (plafond) a copertura di una quota delle perdite sopportate dalla banca su un insieme di crediti.

Capitolo II

L'anatocismo

2.1. L'evoluzione della normativa

Il legislatore del 1942 ha posto molta attenzione nel contrastare il rischio di usura tramite gli art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. che vietano e sanzionano tale reato; ma è stato molto attento anche a evitare che tali norme potessero essere aggirate. È questa la base della disposizione dell'art. 1283 cod. civ. che vieta l'anatocismo, cioè la capitalizzazione composta degli interessi.

L'art. 1283, infatti, dispone che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Si ha, quindi, che soltanto l'esistenza di usi contrari permette l'applicazione dell'anatocismo. In mancanza di tali usi, la capitalizzazione composta degli interessi è permessa solo dopo la domanda giudiziale o per effetto di un accordo stipulato successivamente alla scadenza degli interessi e, in ogni caso, sempre che siano interessi dovuti per almeno sei mesi.

Un primo aggiornamento della normativa è stato determinato dal contenzioso tra banche e utenti creato dall'inversione giurisprudenziale delle pronunce della Suprema Corte, a partire da quella del 16 marzo 1999, n. 2374, con la quale è stata riconosciuta per la prima volta l'invalidità della clausola contenuta nelle Norme Bancarie Uniformi che prevede e regola la capitalizzazione degli interessi e la relativa periodicità. Col decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 342, l'esecutivo, nell'attuare la legge delega 128/1998, si era proposto di rimediare all'enorme contenzioso creatosi e a una ritenuta “incertezza del diritto” disciplinando, all'art. 25, la capitalizzazione degli interessi⁹.

Tale articolo aggiungeva due commi all'art. 120 del decreto legislativo 385/1993, cioè al Testo Unico Bancario, per disciplinare l'anatocismo per l'avvenire e rimediare a quanto avvenuto in passato.

Il secondo comma dell'art. 120, TUB, conferisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in

9. R. Di Napoli, *Anatocismo e vizi nei contratti bancari*, II edizione (2008)

essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". In sostanza, è stato legittimato l'anatocismo, anche se regolato da una delibera del CICR.

Il secondo comma aggiunto dall'art. 25 del decreto legislativo 342/1999 è stato oggetto di varie questioni di legittimità costituzionale, in quanto, se male interpretato, legittimava quanto era stato ricevuto dagli istituti bancari come interessi anatocistici e invalidava le azioni giudiziarie intraprese dagli utenti per ottenerne la restituzione. Il terzo comma dell'art. 120 TUB, infatti, stabiliva che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Questa norma regolava l'anatocismo in tre diversi momenti: 1) fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 342/1999 vigeva il divieto di cui all'art. 1283 cod. civ.; 2) da tale momento fino alla delibera del CICR restavano valide le clausole di anatocismo così come formulate nei rispettivi contratti; 3) a partire dall'emanazione di tale delibera queste clausole dovevano essere adeguate a quanto disposto dal CICR.

È importante segnalare che la legge delega portava disposizioni per l'accordo e il coordinamento della disciplina nazionale a quella degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea. Le legislazioni nazionali degli altri Stati non riconoscevano la legittimità dell'anatocismo poiché tale uso era contrario agli obiettivi dell'economia del momento che esigeva trasparenza e tassi d'interesse bassi e all'orientamento dei singoli Stati dell'Unione Europea volto a incentivare lo sviluppo della piccola-media impresa. Il terzo comma dell'art. 120 TUB aggiunto tramite il decreto legislativo 342/1999, inoltre, contrastava con quanto affermato dall'art. 161, sesto comma, TUB, il quale prevede che i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 385/1993 fossero disciplinati dalla normativa precedentemente vigente.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 9-17 ottobre 2000, il terzo comma dell'art. 120 TUB è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo poiché erano stati violati gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost.

La violazione dell'art. 3 Cost. consisteva nella discriminazione tra operatori bancari e creditizi, per i quali era legittimo l'anatocismo, e altri soggetti, nei cui confronti valeva la disposizione dell'art. 1283 cod. civ.

Il contrasto con l'art. 24 Cost. verteva sul danneggiamento dei diritti di quanti avevano intrapreso azioni giudiziarie confidando sulla nullità di cui all'art. 1283 cod. civ. sulla base del diritto vigente anche in seguito alle pronunce della Cassazione.

I motivi alla base di ritenuta violazione degli artt. 76-77 Cost. erano diversi, ma in sostanza si assumeva che il decreto legislativo 342/1999 era stato emanato in mancanza di delega legislativa. La legge 24 aprile 1998, n. 128, infatti, non conteneva alcuna delega all'esecutivo di emanare nuove leggi in tema di anatocismo. In tale legge, in particolare:

- non era prevista alcuna possibilità né di deroga retroattiva al disposto dell'art. 1283 cod. civ. né di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validità e l'efficacia delle clausole di anatocismo bancario;
- mancava qualsiasi principio o criterio direttivo attinente all'anatocismo;
- non vi era alcun nesso di riconducibilità della norma denunciata al compito, fissato nella legge-delega, di integrare o correggere il Testo Unico Bancario, tenuto conto che questo non contempla l'istituto dell'anatocismo;
- mancava ogni previsione del potere, per il legislatore delegato, di emanare norme di interpretazione autentica o comunque a efficacia retroattiva.

L'esistenza di un contrasto della norma denunciata con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. si basava sulla "funzione intenzionalmente perseguita dal legislatore delegato di dirimere il contenzioso pendente tra banche e clienti sulle clausole anatocistiche bancarie, così da violare la riserva ai magistrati della funzione giurisprudenziale e dunque l'indipendenza e l'autonomia di questi"¹⁰.

La Corte Costituzionale ha ritenuto sufficiente, al fine di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma, il contrasto con l'art. 76 Cost. Tale contrasto si basava sul fatto che la legge delega 128/1998, all'art. 1, comma quinto, conferiva al Governo la delega a emanare "disposizioni di integrazione e correzione" del testo unico bancario: secondo la Corte, però, era necessario escludere che la legge delega potesse legittimare una disciplina retroattiva e genericamente validante quand'anche emanata nell'esercizio del potere di armonizzazione del testo unico bancario con la normativa di settore.

10. Corte Cost., sent. n. 425/2000.

Infatti, l'art. 25 del decreto legislativo 342/1999 stabiliva, senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla sua entrata in vigore, una generalizzata validità a clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR, tralasciando il tipo di vizio che le contraddistinguerebbe e ogni collegamento con il TUB. Tale disposizione, inoltre, non poteva essere caratterizzata da natura interpretativa in quanto non si univa a un testo normativo lasciandolo inalterato e imponendo una delle opzioni già inserite nel dato semantico ma, con efficacia innovativa e retroattiva, conferiva generica validità a clausole contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge delegata.

La Corte ha osservato:

“Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi e alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi – stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella legge delegata – senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informatori del testo unico bancario.”¹¹

La Corte Costituzionale, pertanto, con tale sentenza, ritenendo che l'art. 25, comma terzo, del decreto legislativo 342/1999 violasse l'art. 76 Cost., ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

11. Corte Cost., sent. n. 425/2000.

2.2. La giurisprudenza e le varie sentenze

2.2.1. La sentenza n. 2374/1999 e l'inversione giurisprudenziale

L'art. 1283 cod. civ. parla di "usi contrari" che renderebbero legittima l'applicazione dell'anatocismo. Tali usi possono essere divisi in tre tipologie:

- *usi normativi*, che consistono nella ripetizione nel tempo, tra i consociati, di un comportamento tenuto nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico;
- *usi negoziali*, i quali sono disciplinati dall'art. 1340 cod. civ. e consistono nella ripetizione di comportamenti attuati dalle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente dall'elemento psicologico e dalla ricorrenza del requisito della generalità;
- *usi interpretativi*, che sono regolati dall'art. 1368 cod. civ. e consistono nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui è concluso il contratto o ha sede l'impresa, le quali non integrano il regolamento contrattuale, ma costituiscono uno strumento di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti.

La giurisprudenza ha per lungo tempo legittimato le clausole contrattuali riguardanti l'applicazione dell'anatocismo, riconoscendone la natura di usi normativi. Tali clausole, infatti, erano spesso contenute tra le Norme Bancarie Uniformi e richiamate nei contratti bancari.

Con le prime pronunce di significato opposto della Suprema Corte si è venuta a creare un'inversione giurisprudenziale, che in seguito è stata consolidata dalla giurisprudenza di merito, rendendo unanime tale orientamento.

La prima pronuncia che ha dato il via al *revirement* giurisprudenziale è stata quella del 16 marzo 1999, n. 2374, con cui la Suprema Corte rilevava l'invalidità della clausola contenuta nelle Norme Bancarie Uniformi, e quindi spesso richiamata nei contratti bancari, che prevede e regola la capitalizzazione degli interessi e la relativa periodicità.

In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha, inoltre, spiegato che alla base del cambiamento della giurisprudenza c'è stata una presa d'atto di una sorta di errore di metodologia contenuto nelle precedenti sentenze, più che un vero e proprio "ripensamento". Infatti, la Suprema Corte ha rilevato che i precedenti verdetti si erano limitati a riconoscere un uso comune, quello di applicare l'anatocismo, senza dare alcuna motivazione in merito alla ritenuta natura normativa di tali usi.

"Lo specifico oggetto di indagine è, pertanto", (...) "l'esistenza o non di una consuetudine in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a

carico del cliente possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre. Ora, dall'orientamento giurisprudenziale richiamato," prosegue la Suprema Corte riferendosi al precedente orientamento che legittimava la prassi bancaria, "non emerge che questa Corte abbia in precedenza affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti" ¹².

Per quanto riguarda la legittimità della clausola sull'anatocismo, il giudice di merito ha rilevato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista per la prima volta dalle Norme Bancarie Uniformi, in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952. Infatti, la clausola sei disponeva che la regolamentazione delle posizioni dare e avere fosse annuale, portando in conto gli interessi al 31 dicembre di ogni anno. Tale clausola, inoltre, imponeva che i conti che risultassero anche saltuariamente debitori dovevano essere regolati in via normale ogni trimestre e con la stessa scadenza gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi. La suddetta clausola è stata oggetto di vari accertamenti per determinare l'esistenza o meno di usi normativi o locali che la riguardassero: la Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'industria non ha trovato alcun uso normativo; mentre gli accertamenti fatti da alcune Camere di commercio provinciali sono avvenuti tutti successivamente al 1952 e ciò "esclude che, in concreto, possa essere attribuita alla indicata clausola delle cd. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria di usi locali preesistenti" ¹³. La Corte Suprema ha inoltre rilevato che nella raccolta degli usi bancari curata dalla Camera di commercio di Firenze, edizione 1960, l'uso relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori del cliente è chiaramente definito come uso negoziale.

È proprio a causa della supposta natura negoziale che la clausola anatocistica è stata ritenuta legittima: infatti l'inserimento di tale clausola nei contratti bancari era acconsentito dai clienti in quanto compresa nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, i quali non sono suscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è necessaria per accedere ai servizi bancari.

10. Cass. civ., sent. n. 2374/1999, cit.

13. Cass. civ., sent. n. 2374/1999, cit.

Difatti, le precedenti pronunce della Corte Suprema che riconoscevano la legittimità della prassi bancaria si erano limitate ad osservare che sia le banche sia i clienti chiedevano e riconoscevano come legittima la clausola anatocistica. Tale osservazione, è stato evidenziato con la sentenza 2374/1999, non è rilevante in quanto la legittimità della pretesa del pagamento degli interessi anatocistici consegue al fatto che il legislatore del '42 non ha ripetuto l'antico divieto ma, al contrario, ha ritenuto ammissibile l'anatocismo, sia pure coi limiti segnati dall'art. 1283 cod. civ.

2.2.2. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21095

In seguito alla pronuncia n. 2374/1999, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di apertura di credito. Anche se non sono mancate sporadiche sentenze di giudici di merito a favore della legittimità della capitalizzazione composta, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è ormai uniformata nel riconoscere l'invalidità dell'anatocismo.

Data la "particolare importanza" della questione, la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite e con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 si è pronunciata nuovamente sul tema.

I principali argomenti su cui la Suprema Corte ha dovuto esprimersi sono stati la rilevabilità d'ufficio della nullità e l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo antecedente alla pronunce della primavera del 1999.

Per quanto riguarda il primo argomento, l'istituto di credito ricorrente denunciava la violazione degli articoli 112, 101, 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1421 cod. civ. per avere, la Corte d'Appello, rilevato d'ufficio la nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto. La Corte di Cassazione non ha ritenuto la sussistenza del vizio denunciato dal ricorrente proprio in virtù del consolidato principio secondo cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere rilevata d'ufficio, anche per la prima volta, in appello.

In merito alla retroattività dell'orientamento consolidatosi in seguito alle sentenze del marzo 1999, il giudice di legittimità ha affermato che il principio con cui si è riconosciuta la nullità della clausola anatocistica è il risultato di un ragionamento di tipo sillogistico. La premessa maggiore di tale ragionamento era che "gli usi contrari idonei a derogare alla norma di cui all'art. 1283 cod. civ. sono solo gli usi normativi". La premessa minore, invece, era la

constatazione che i clienti si sono, nel tempo, adeguati all'inserimento della clausola anatocistica solo perché tale clausola era inserita in moduli già predisposti dall'istituto di credito insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è necessaria per accedere ai servizi bancari.

In tale ambito, l'istituto di credito evidenziava che la giurisprudenza del 1999 aveva, per errore, riconosciuto l'esistenza di usi normativi contrari al divieto di cui all'art. 1283 nel passato, poiché aveva assunto come parametro di riferimento un quadro normativo, quale quello successivo al 1990, non certo paragonabile a quello più remoto in cui la prassi anatocistica si era instaurata a causa dell'adesione degli utenti. Il ricorrente, inoltre, sosteneva che la giurisprudenza precedente avrebbe conferito normatività alla prassi dell'anatocismo, in quanto quest'ultima aveva riconosciuto l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, costituendo così elemento di "fondazione o consolidazione dell'uso stesso".

La Corte di Cassazione, nel rispondere a quanto evidenziato dalla banca, ha ribadito l'illegittimità dell'anatocismo anche per il passato. Inoltre, a giudizio della Cassazione, la funzione assolta dalla giurisprudenza, sia in tema di usi normativi sia in tema di norme di condotta poste da fonti-atto, "non può essere altra che quella ricognitiva dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa"¹⁴.

2.2.3. L'inammissibilità della capitalizzazione diversa da quella trimestrale
Una volta uniformatasi la giurisprudenza sulla nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale, gli istituti di credito hanno cercato di sostenere la validità della capitalizzazione semestrale o annuale. Infatti, poteva accadere che le banche, al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, dichiarassero di aver rideterminato la posizione contabile del cliente eliminando gli effetti anatocistici trimestrali, ammettendo, però, di aver applicato una capitalizzazione annuale¹⁵. La pretesa, tuttavia, non fu ritenuta valida e, quindi, non tutelabile dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Non sono mancate sentenze di merito che, una volta dichiarata nulla la clausola anatocistica trimestrale, avevano riconosciuto la legittimità della capitalizzazione annuale¹⁶.

14. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095

15. Trib. Latina, d. i. 695/2006

16. Trib. Roma, 8 ottobre 2004

Tale orientamento era fondato su tre punti:

- la periodicità annuale era conforme al medesimo criterio applicato dalla banca a favore della clientela e alla cadenza temporale degli interessi di cui all'art. 1284 cod. civ., il quale, al primo comma afferma che “ il saggio degli interessi è determinato ... in ragione d'anno”;
- una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale, restava comunque salva quella, prevista nei medesimi contratti, prevedente la chiusura del conto al 31 dicembre di ogni anno;
- la delibera del CICR di cui al decreto legislativo 342/1999 prevedeva la legittimità dell'anatocismo annuale.

La giurisprudenza di merito, comunque, non ha condiviso una simile interpretazione e, ormai, si può considerare consolidato l'orientamento che riconosce illegittima una qualsivoglia capitalizzazione, anche quando avviene con periodicità diversa da quella trimestrale. L'orientamento più recente, infatti, afferma che nessuna capitalizzazione è possibile e, durante il rapporto, gli interessi devono essere conteggiati separatamente dal capitale, al fine di evitare effetti anatocistici alla chiusura periodica del conto.

Interessante è la motivazione con cui il Tribunale di Pescara ¹⁷, chiamato a pronunciarsi sulla validità della capitalizzazione con periodicità diversa da quella trimestrale, ha posto attenzione sulla natura imperativa dell'art. 1283 cod. civ. che non consente, in alcun modo, di derogarvi. Il Tribunale abruzzese, nel motivare l'infondatezza della tesi secondo cui l'anatocismo annuale troverebbe fonte legale in quanto affermato dal primo comma dell'art. 1284 cod. civ., richiama quanto affermato in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ¹⁸ circa la specialità dell'obbligazione di interessi rispetto al *genus* dell'obbligazione pecuniaria.

La tesi secondo cui il primo comma dell'art. 1284 cod. civ. determinerebbe l'entità e la generale scadenza annuale degli interessi, ragion per cui essi, come per ogni obbligazione pecuniaria, potrebbero produrre ulteriori interessi *ex art.* 1224 cod. civ. in caso di inadempienza, non è stata ritenuta condivisibile. È stato osservato, infatti, che tale interpretazione non considera la differenza tra i due tipi di obbligazioni. Il Tribunale di Pescara ha ricordato che l'obbligazione di interessi riveste natura accessoria, la quale non muta nemmeno in caso di estinzione dell'obbligazione principale. Il debito per interessi, quindi, non può produrre interessi così come, invece, il legislatore ha previsto all'art. 1282 cod. civ. per ogni credito liquido ed esigibile e, dunque, per le obbligazioni

17. Trib. Pescara, sent. 6 maggio 2005

18. Cass. civ., Sez. Un. 17 luglio 2001, n. 9563

pecuniarie. Un'ulteriore motivazione di nullità per la capitalizzazione diversa da quella trimestrale era rappresentata, da quanto rilevato dal Tribunale abruzzese, dal contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ. Ormai, l'orientamento della giurisprudenza si era uniformato nel considerare nulla la clausola anatocistica e tale nullità, secondo il Tribunale, non riguardava solo la parte relativa alla periodicità, ma coinvolge l'intera clausola dell'anatocismo, qualsiasi periodicità fosse praticata.

Altra interessante sentenza è quella del Tribunale di Roma ¹⁹, con la quale il giudice ha rigettato la richiesta di applicazione dell'anatocismo semestrale condividendo l'orientamento del Tribunale di Pescara sopra ricordato ²⁰ in merito al corretto significato degli artt. 1284 e 1224 cod. civ. Il giudice capitolino, inoltre, ha escluso l'esistenza di un uso normativo riguardante la capitalizzazione semestrale.

“Nessun argomento, inoltre, si ricava dall'art. 1283 cod. civ. nella parte in cui consente gli interessi anatocistici «sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», lasciando la predetta disposizione codicistica impregiudicate le altre condizioni in presenza delle quali tali particolari interessi sono ammessi” ²¹.

La pronuncia appare interessante in quanto ha anche chiarito l'infondatezza del ragionamento che avrebbe preteso di sostenere la previsione dell'anatocismo annuale da parte della delibera CICR di cui all'art. 120 del TUB. Tale delibera, come ha ricordato il giudice, si limitava a consentire la capitalizzazione degli interessi, oltre che nei casi previsti dall'art. 1283 cod. civ., mediante pattuizione per iscritto anche prima della loro scadenza, purché fosse assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e indicata la periodicità e il tasso applicato. L'art. 6 della delibera CICR, infatti, “lungi dallo stabilire una generalizzata capitalizzazione annuale, si limita a prevedere che «nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»”

²².

19. Trib. Roma, sent. 12 gennaio 2007, Giud. Lamorgese

20. Trib. Pescara, sent. 6 maggio 2005

21. Trib. Roma, sent. 12 gennaio 2007, cit.

22. Trib. Roma, sent. 12 gennaio 2007, cit.

Capitolo III

Articoli riportanti casi documentati di usura bancaria e di applicazione impropria dell'anatocismo

3.1. "Bancario indagato per usura" da Il Gazzettino 2 aprile 2010, di Lino Lava, Padova

L'anno è iniziato con la preoccupazione dei pubblici ministeri che si occupano di reati finanziari: sono infatti quasi all'ordine del giorno le denunce di piccoli e medi imprenditori che si sentono vittime dell'usura da parte di istituti di credito e di società di leasing. Le segnalazioni sono di persone disperate, inoltre in Procura arrivano anche le segnalazioni delle associazioni a cui gli imprenditori si rivolgono. È l'effetto della crisi, oppure l'usura ha superato i confini e sta arrivando dappertutto? Usura. È l'accusa che il pubblico ministero Benedetto Roberti contesta al legale rappresentante della Fineco Leasing spa di Brescia e al responsabile dell'agenzia di Castelfranco Veneto della società di leasing. Vittima della presunta usura è un imprenditore di Borgoricco che voleva ingrandire l'azienda e dare lavoro ad altri operai. L'inchiesta è conclusa e il pubblico ministero si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dei due indagati. Si tratta di Enrico Cotta Ramusino, 51 anni, residente a Lardirago, in provincia di Pavia, legale rappresentante della Fineco Leasing spa, con sede a Brescia, e il promotore della società, Giacomo Maccarone, cinquantaduenne, residente a Castelfranco, in via Meduna. Nel capo d'imputazione si parla di interessi che sarebbero saliti fino al 13,75 per cento. E nel fascicolo giudiziario del pubblico ministero c'è una consulenza tecnica della commercialista Chiara Marchetto.

L'imprenditore di Borgoricco ha firmato il primo contratto il 30 gennaio 2002. Pare che la somma fosse di 259 mila euro. E qui non ci sarebbe stata nessuna contestazione. Anche il consulente tecnico del pubblico ministero dice che tutto era regolare. Ma il primo maggio 2005 l'imprenditore ha firmato tramite Giacomo Maccarone una variazione al contratto iniziale e l'esposizione con la società di leasing passa a 406 mila euro. È stato lo stesso imprenditore a contestare subito gli interessi disposti da Fineco. Ha presentato un ricorso al giudice del Tribunale civile di Brescia e ha ottenuto un'immediata sospensiva dei pagamenti. Dopo è stato presentato l'esposto alla Procura di Padova. Nel

capo d'imputazione si afferma che il denaro è stato dato a tassi di interesse da usurai: «Precisamente un tasso effettivo del 13,75 per cento, stante alle tesi denunciate dalla persona offesa, e del 9,31 per cento, stante la versione difensiva prospettata in sede civile, quando il tasso di soglia usura all'epoca era del 7,98 per cento».

3.2. “Anatocismo: Tribunale condanna banca a risarcire 1.339.310 euro a imprenditore che aveva subito calcolo indebito di interessi trimestrali su affidamenti”, fonte ADUSBEF, 14 settembre 2009

Le sentenze sull'anatocismo a difesa dei vessati e tartassati utenti puniscono l'“arroganza” delle banche: l'ultima del Tribunale di Lanciano, pubblicata l'11 settembre u.s. ha condannato una banca a rimborsare 1.339.000 euro a favore di un imprenditore abruzzese. Per arginare il fiume in piena di sentenze, le banche – che fanno finta oggi con il presidente dell'Abi Faissola di non aver avuto aiuti - hanno chiesto ed ottenuto dal Governo, il rinvio della class action, che avrebbe offerto la possibilità collettiva di agire a milioni di imprenditori taglieggiati, per il recupero dell'illecita prassi bancaria, sanzionata da Cassazione e Corte Costituzionale.

Dopo le sentenze a sezioni Unite di Cassazione che hanno cassato definitivamente la pratica illecita dell'anatocismo, ovvero la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi, praticata in passato dagli istituti di credito, nonostante fosse vietata dall'art. 1283, norma imperativa del codice civile, le banche che avevano una probabilità su cento di vincere in Tribunale, oggi non hanno più alcuna speranza di vincere, per questo continuano a soccombere.

L'ultima sentenza fa recuperare ad un associato ADUSBEF, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Tanza, euro 1.339.310,00, dopo l'impugnativa di un conto corrente in rosso. Il giudice monocratico del Tribunale di Lanciano (CH) dott.ssa Francesca Del Villano Aceto, (Sentenza n. 296/09) ha condannato la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (Gruppo BPER) al pagamento della somma di euro 1.339.310,00 per indebite competenze (interessi ultralegali indeterminati, commissioni di massimo scoperto trimestrali, valute fittizie, spese forfettarie e capitalizzazione composta).

(...) La sentenza riguarda tutti i correntisti “in rosso” che hanno pagato interessi alla banca dall'entrata in vigore dell'art. 1283 c.c. (21 aprile 1942) sino ad oggi. Per i soli contratti di conto corrente aperti, per la prima volta, dopo il

22 aprile 2000 (data dell'entrata in vigore della delibera CICR, del 9 febbraio 2000, prevista dall'art. 252 del D. Lgs. n. 342 del 1999) non è possibile recuperare l'anatocismo (legittimato da quest'ultimo provvedimento legislativo).

Hanno il diritto di esercitare il rimborso sia gli utenti che hanno il conto corrente aperto, sia quelli che lo hanno chiuso negli ultimi dieci anni: chi esercita il diritto nei termini può chiedere il rimborso dall'apertura del conto corrente sino al rimborso alla chiusura o sino ad oggi. Oltre alla restituzione del maltolto, molti Tribunali, condannano le banche al risarcimento dei danni derivanti dall'errata segnalazione alla centrale dei rischi: il Tribunale di Venezia - Giudice Dott. Maria Antonia Maiolino, con la Sentenza n. 1701/09 ha condannato Banca Antoniana Popolare Veneta Spa al pagamento, in favore di un associato ADUSBEP del danno non patrimoniale liquidandolo in via equitativa in misura pari ad 1/3 della falsa esposizione alla centrale dei rischi.

3.3. “Usura bancaria, due rinvii a giudizio”, da Il Tempo.it – Molise 28 aprile 2010, di Cosimo Santimone, Campobasso

Una vicenda da approfondire in giudizio, quella approdata ieri in Tribunale a Campobasso. Una storia, ancora presunta, di usura. Il grave reato questa volta sarebbe stato però commesso da due direttori di una banca di Bojano. I due avrebbero «danneggiato» un cliente, che, stando al teorema accusatorio, sarebbe stato costretto a restituire del denaro con tassi elevatissimi. Ieri il rinvio a giudizio per i due dirigenti. La decisione, dopo una breve camera di consiglio, è stata presa dal Giudice per l'udienza preliminare Teresina Pepe. Il togato ha anche fissato la data del processo, il quale prenderà il via il prossimo 10 novembre. Ad autunno inoltrato, dunque, sia i due direttori di banca che il cliente della stessa, dovranno presentarsi in aula. Un processo che sicuramente, data anche la delicatezza della materia, sarà molto tecnico e durante il quale saranno, con tutta probabilità, ascoltati diversi periti.

Ad essere finita nel mirino della Procura è stata dunque la filiale di una banca di Bojano. La quale, stando alle accuse, avrebbe applicato interessi «fuori dal normale» al cliente in questione. A far nascere il sospetto di presunti interessi usurari è stato proprio il cliente della banca (difeso in giudizio dall'avvocato Ottavio Ferrara di Isernia). Il correntista infatti ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Campobasso. E ai piani alti del Tribunale hanno deciso di fare luce sulla vicenda. Il periodo in cui si sarebbe consumato il reato

parte dal 2005, fino all'anno scorso. Gli imputati sono i due direttori che si sono succeduti alla guida della banca in questo periodo. Il primo è stato direttore dell'istituto dal 2004 a novembre 2006. Il secondo, subentrato dunque quasi quattro anni fa è tutt'ora direttore presso l'istituto bancario bojanese. I due, nel tempo, stando alle accuse «si facevano dare dal cliente della banca, come corrispettivo di prestazioni di denaro ed altre utilità, in relazione al conto corrente acceso dall'interessato presso la detta filiale bancaria in data 14 giugno 2005, interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia fissato per legge». Per verificare le presunte anomalie registrate nel conto del cliente che ha mandato l'esposto in Procura gli inquirenti hanno fatto ricorso alla determinazione del valore del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato al conto corrente del bojanese. Negli ultimi anni la banca avrebbe applicato interessi che arrivavano anche al 95,95%.

La richiesta di rinvio a giudizio, per la cronaca, era stata chiesta dal procuratore Fabio Papa.

L'usura bancaria, per la cronaca, si verifica anche quando per una somma di denaro concessa in prestito viene richiesta la restituzione del denaro iniziale più una quantità ulteriore di denaro derivante dal calcolo dell'interesse maturato per quel prestito. Molto spesso l'usura può derivare dalla capitalizzazione degli interessi anatocistici. Per determinare se su un conto corrente o su un mutuo viene applicata l'usura è necessario analizzare l'intero rapporto di conto corrente al fine di determinare il TEG (Tasso effettivo globale) applicato. Se il TEG determinato supera il TEG soglia usura pubblicato sulla gazzetta ufficiale, allora si può affermare senza dubbio che sul conto corrente in esame viene applicata usura.

3.4. “Interessi sui prestiti bancari: andranno restituiti 63 miliardi” da Repubblica.it, 11 novembre 2004

ROMA - Le banche devono restituire ai risparmiatori circa 63 miliardi di euro per la pratica dell'anatocismo e degli interessi ultralegali: vale a dire, per la procedura scorretta adottata negli scorsi anni dagli istituti di credito, in base alla quale gli interessi sui debiti dei correntisti venivano calcolati su base trimestrale. A fornire la nuova stima è l'ADUSBEF, l'associazione dei consumatori che ha reso nota, nei giorni scorsi, la sentenza della Cassazione che ha dato definitivamente torto alle banche.

Inizialmente, ricorda il presidente Elio Lannutti in una nota, la stessa ADUSBEF aveva calcolato in circa 20-30 miliardi di euro i rimborsi che le banche dovrebbero prepararsi a erogare. Ma in seguito l'associazione ha elaborato un prospetto calcolando l'anatocismo e gli interessi ultralegali, secondo i bollettini della Banca d'Italia, dal 1991 al giugno 2000, "tenendo conto dell'utilizzo medio degli impieghi e del tasso medio che ha dato luogo agli interessi addebitati".

Il risultato è una somma pari a 121.983 miliardi di vecchie lire (ossia 63 miliardi di euro), "al netto delle spese legali e delle richieste di risarcimento dei danni morali esistenziali e biologici a cui le banche saranno certamente condannate dai tribunali, dopo le sentenze consolidate, in caso di resistenza".

L'ADUSBEF, che metterà oggi sul suo sito il testo del ricorso al giudice di pace per le controversie sotto i 2.500 euro che non necessitano dell'assistenza legale, si dichiara "disponibile a negoziare le forme e le modalità dei risarcimenti" ma "diffida il governo a varare sanatorie, magari occultate in qualche piega della riforma della legge sui fallimenti, per sottrarre i diritti ai consumatori".

3.5. "Usura, chiesto rinvio a giudizio per i vertici del Banco di Sardegna"

da Corriere della Sera.it, 21 dicembre 2009

NUORO - Concorso in usura con l'aggravante dell'esercizio dell'attività bancaria. Sono raccolte nelle 363 pagine della relazione del perito Francesco Leo, uno dei massimi esperti in Italia di contenzioso bancario, le motivazioni che hanno portato il sostituto procuratore di Nuoro, Mariangela Passanisi, a chiedere il rinvio a giudizio di 11 persone, tra cui i vertici attuali e passati del Banco di Sardegna. Sotto inchiesta gli ultimi quattro presidenti dell'istituto di credito sardo (compreso quello attuale), due direttori di banca, due funzionari, un'impiegata e due avvocati dell'Ufficio recupero crediti del servizio legale dello stesso istituto: tutti devono difendersi, a vario titolo, dall'accusa di aver preteso da una coppia di pensionati interessi ritenuti usurari.

SOTTO INCHIESTA - Gli indagati sono gli ex presidenti Lorenzo Idda, Antonio Maria Sassu e Ivano Spallanzani e l'attuale numero uno del Banco Franco Antonio Farina; due direttori di banca di Macomer, Giuseppe Secchi e Giuliano Tronci; un'impiegata di Macomer, Giuliana Faedda; due avvocati del servizio legale, Salvatore Angelo Sanna (responsabile dell'ufficio) e Franco

Sanna (attuale amministratore delegato di Equitalia Sardegna); e due funzionari dell'Ufficio recupero crediti, Andrea Masia e Annamaria Pisanu. L'estate scorsa l'allora titolare dell'inchiesta, il pm Daniele Rosa, aveva depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, basate sugli accertamenti del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza e su una perizia realizzata dallo studio professionale Kipling s.a.s., uno dei più importanti in Italia nel settore dell'usura bancaria.

LA COPPIA NEL MIRINO - Le presunte vittime di quello che la Procura di Nuoro ipotizza come uno strozzinaggio, sono due pensionati di Bosa: Giovanni Maria Madeddu, commerciante di 78 anni, e sua moglie Giovanna Cadau. Dopo aver venduto una casa nel centro del paese e un terreno a due passi dal mare, per far fronte a un debito che sembrava non finire mai, i due coniugi hanno rischiato, prima dell'intervento della magistratura, di vedersi vendere all'asta l'ultimo bene rimasto, la casa dove hanno sempre vissuto.

3.6. “Anatocismo: causa vinta contro Unicredit. Sul calcolo degli interessi la banca perde un round” da LASTAMPA.it, 11 aprile 2001, di Cornero Vanni

Per le associazioni dei consumatori è già «la vittoria di Rho», ma le banche replicano a piè fermo che è una battaglia vinta, non la guerra. Lo scontro sull'anatocismo, cioè il sistema di ricalcolo degli interessi passivi di conto corrente, si è riaperto dopo che il Giudice di pace di Rho, cittadina in provincia di Milano, ha dato ragione ad un associato del Comitato consumatori Altroconsumo in una causa intentata contro Unicredit. L'accusa era di anatocismo, cioè di aver fatto pagare denaro in più al cliente a causa del fatto che l'istituto pagava annualmente gli interessi attivi al correntista e li prelevava trimestralmente nel caso il conto andasse in rosso, riconteggiando così gli interessi già pagati. Ora, poiché dal 1 luglio del 2000 le banche sono tenute per legge a calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità, il cliente di Rho ha chiesto alla banca di restituire il denaro incassato senza averne titolo. E il giudice gli ha dato ragione. La posta in gioco nella partita sull'anatocismo è astronomica: «Circa 100.000 miliardi», dice il presidente del Comitato Altroconsumo, Paolo Martinello, ricordando che la vicenda riguarda milioni di consumatori. Ma, a proposito della sentenza di Rho, negli ambienti finanziari c'è chi fa presente come pochi mesi fa altri giudici abbiano dato ragione alle banche. È successo al Tribunale di Monza, il 2 ottobre del 2000, o

al Tribunale di Firenze, l'8 gennaio scorso, dove la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata riconosciuta valida in quanto uso normativo ammesso dall'art. 1283 del codice civile. Intanto, però, il Commissario europeo alla concorrenza Mario Monti ha aperto un'indagine preliminare per verificare la fondatezza di un voluminoso dossier di denuncia dell'ADUSBEP su presunte violazioni delle norme Ue da parte dell'Associazione Bancaria Italiana. E, come ha riferito un portavoce, «la Commissione ha inviato una lettera con una richiesta di informazioni all'Abi, ma a questo stadio non e' stata raggiunta alcuna conclusione circa la fondatezza delle accuse». Il responso delle indagini sarà quanto mai importante: «A seconda dei risultati - ha difatti preannunciato Monti - potrebbe scattare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Abi e insieme con le banche potrebbe finire alla sbarra lo stesso governo italiano». Parole che non scuotono il presidente dell'Associazione bancaria, Maurizio Sella, che ritiene «un atto dovuto» la richiesta di informazioni dell'Antitrust Ue su commissioni bancarie, cambi, anatocismo e mutui. «Risponderemo alle informazioni richieste in modo appropriato», aggiunge Sella, precisando di non aver comunque letto l'esposto dell'ADUSBEP all'Antitrust. Di parere diametralmente opposto Elio Lannutti, presidente dell'associazione dei consumatori autrice della denuncia: «L'apertura dell'indagine dell'Antitrust europeo non è un atto dovuto, come vorrebbe far credere il presidente dell'Abi, ma è una seria inchiesta suffragata da un dossier di oltre 1000 pagine che la Commissione non ha potuto archiviare». Secondo Lannutti, quindi, se la documentazione e le relative considerazioni non fossero state così stringenti, non ci sarebbe stata l'apertura di alcun'indagine. «In un primo momento - ricorda il presidente dell'ADUSBEP - la Commissione era addirittura propensa a considerare un “fatto interno” il problema del cartello bancario denunciato». E Lannutti conclude chiamando in causa la Banca d'Italia: «È evidente che l'azione di vigilanza di Via Nazionale è insignificante, con grave danno per i cittadini italiani. Per questo va subito corretta la grave anomalia che sottrae all'Antitrust i poteri di indagine e sanzionatori sulla concorrenza nel settore bancario».

Capitolo IV

Il controllo del conto corrente: il caso Arte e legno spa

4.1. Introduzione e scopo del progetto

Il progetto su cui poggia questa tesi è basato sull'attività svolta durante lo stage presso il Centro Cooperativo, società cooperativa artigiana di garanzia, di Treviso.

Tale società si occupa di offrire garanzie alle piccole e medie imprese e agli artigiani, i suoi associati, che vogliono ottenere un finanziamento, ma che non possiedono sufficienti garanzie per il finanziatore. Gli associati possono usufruire, oltre che della garanzia offerta dal Centro Cooperativo, anche di tassi convenzionati, vale a dire di tassi d'interesse più bassi e più sostenibili dai clienti delle banche. Ciò è dovuto alle convenzioni che la società cooperativa ha con le varie banche cui possono rivolgersi gli associati.

È da quest'aspetto dell'attività del Centro Cooperativo che parte il progetto sviluppato. Durante lo stage, anche se l'attività principale è stata quella di aggiornare e tenere sotto controllo un archivio di pratiche in precontenzioso, vale a dire le pratiche di aziende che si trovavano in una situazione di difficoltà nel pagamento del finanziamento, è stata svolta anche l'attività di controllo dei tassi applicati dalle banche ai soci del Centro Cooperativo. Tale controllo consisteva nel verificare che fossero applicati i tassi d'interesse convenzionati con il Centro Cooperativo, per tutta la durata del finanziamento. Sempre in tale ambito, il Centro Cooperativo offriva ai suoi associati un ulteriore servizio di controllo del conto corrente per quanto riguarda il superamento del tasso soglia e il ricalcolo degli interessi anatocistici.

Il primo e più ampio controllo svolto durante lo stage è stato per la Arte e legno spa. L'accertamento eseguito per tale impresa ha riguardato due conti correnti, uno aperto presso la Banca di Credito Italiano e uno presso la Banca Popolare del Nord-Est. Il periodo di riferimento per il controllo del superamento del tasso soglia è stato dall'inizio del 2002 alla fine del 2008 per entrambi i conti correnti. Il ricalcolo degli interessi, invece, ha compreso un arco temporale diverso per entrambi i conti correnti: dal secondo trimestre del 1995 alla fine del 2008 per il conto presso la Banca di Credito Italiano; dall'inizio del 2002 al terzo trimestre del 2009 per il conto presso la Banca Popolare del Nord-Est.

4.2. Le tecniche e gli strumenti utilizzati per il controllo del conto corrente

Il controllo del superamento del tasso soglia per un conto corrente avviene tramite il confronto tra il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca sul conto corrente in un trimestre e il tasso soglia dello stesso trimestre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per il calcolo del TEG sono necessari, per il trimestre di riferimento, gli interessi a debito, i numeri debitori, gli oneri su base annua sostenuti nei dodici mesi precedenti e l'ammontare di fido accordato. Tali informazioni sono facilmente reperibili nei conti scalari che la banca è tenuta a inviare ai suoi clienti alla fine di ogni trimestre, cioè ad aprile per il primo trimestre, a luglio per il secondo, a ottobre per il terzo e a gennaio dell'anno successivo per il quarto trimestre, e nei contratti di apertura di credito in conto corrente. In particolare, dai conti scalari è possibile ricavare gli interessi a debito del trimestre, i numeri debitori, gli oneri e, a volte, anche l'ammontare di fido accordato mensilmente. Dai contratti di apertura di credito, invece, è possibile ricavare l'ammontare totale del fido accordato e rilevare eventuali clausole sul calcolo e sulla periodicità degli interessi a debito e a credito, nonché sulla loro eventuale capitalizzazione a fine periodo, e sull'utilizzo o meno della commissione di massimo scoperto.

A proposito della commissione di massimo scoperto, è necessario evidenziare che per il calcolo del TEG, nel caso preso in esame in questa tesi, tale commissione non è conteggiata tra gli oneri poiché è solo a partire dal 1° gennaio 2010 che, secondo le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali, la commissione di massimo scoperto è conteggiata nel calcolo del TEG.

Per il ricalcolo degli interessi anatocistici sono sufficienti i tassi d'interesse applicati dalla banca con le varie decorrenze, i numeri debitori e creditori. Il calcolo degli interessi avviene lo stesso trimestralmente, ma la capitalizzazione si effettua con periodicità diversa: nel caso preso in esame, cioè per la Arte e legno spa, gli interessi, sia debitori sia creditori, sono stati capitalizzati all'inizio dell'anno successivo. Vale a dire che gli interessi complessivi di tutto l'anno sono stati addebitati o accreditati all'inizio dell'anno successivo cui fanno riferimento. In fine si valuta la differenza tra gli interessi versati dal cliente per tutta la durata del periodo di controllo e gli interessi ricalcolati con il metodo appena descritto. Tale differenza dovrebbe rappresentare quanto il

cliente ha corrisposto in più o in meno a causa della capitalizzazione trimestrale.

Per eseguire il controllo sul tasso soglia e il ricalcolo degli interessi anatocistici è stato utilizzato un software messo a disposizione dal Centro Cooperativo, Anatoc 2009, sviluppato dalla Softec sas. Questo software permette di calcolare il TEG applicato sul conto corrente, di confrontarlo con il tasso soglia del trimestre di riferimento e di ricalcolare gli interessi. Innanzitutto s'inseriscono i movimenti del conto per ogni mese, in seguito i tassi d'interesse applicati dalla banca con le proprie decorrenze, la percentuale della commissione di massimo scoperto e le varie spese di tenuta conto.

Il software calcola in automatico i numeri debitori e creditori in base ai tassi d'interesse e alle date valute dei vari movimenti, e da questi, poi, ricava gli interessi del trimestre e la commissione di massimo scoperto. Come metodo di calcolo della commissione di massimo scoperto il software utilizza un criterio assoluto, vale a dire che calcola la commissione di massimo scoperto sul massimo saldo dare verificatosi durante il trimestre.

Altra particolarità del software è la possibilità di utilizzare tassi d'interesse e commissione di massimo scoperto a scaglioni: in altre parole s'inseriscono, oltre ai tassi, anche le fasce entro cui sono applicati tali tassi.

Quest'ultimo aspetto del programma è stato utilizzato anche per il controllo del conto corrente della Arte e legno spa, poiché su entrambi i conti correnti vi era uno scoperto di conto corrente che prevedeva, in base alla convenzione tra Centro Cooperativo e banca, un differente tasso d'interesse da applicare entro il fido accordato.

Per il confronto tra TEG applicato e tasso soglia, Anatoc 2009 possiede l'elenco di tutti i tassi soglia pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali effettua automaticamente il confronto. Al fine, invece, di confrontare gli interessi corrisposti dal cliente alla banca con gli interessi ricalcolati, il software permette di inserire l'ammontare annuale delle spese sostenute dal cliente e, in seguito, calcola la differenza annuale e complessiva. Nelle spese sostenute rientrano, oltre agli interessi a debito, anche le varie spese di tenuta conto (bollo trimestrale, spese per operazione, spese fisse di tenuta conto) e l'eventuale commissione di massimo scoperto.

4.3. Risultati del controllo

Il controllo riguardante il superamento del tasso soglia ha portato a risultati opposti per i singoli conti correnti. Per il conto corrente presso la Banca di Credito Italiano, non è stato rilevato alcun superamento della soglia per l'usura. Di seguito sono riportati, in modo schematico, i dati utilizzati per il confronto tra il tasso applicato dalla banca, il conseguente TEG e il tasso soglia del trimestre di riferimento per tale conto.

Anno	Periodo	Totale Interessi	Totale Spese	Numeri	TEG	Soglia
2002	1° trimestre	823,09	214,63	4.494.208,00	8,43	14,13
	2° trimestre	432,52	222,75	2.642.718,00	9,05	14,55
	3° trimestre	1.501,08	204,00	6.654.000,00	9,35	14,67
	4° trimestre	1.207,41	220,72	6.499.846,00	8,02	14,70
2003	1° trimestre	1.434,64	212,93	8.348.018,00	7,20	14,60
	2° trimestre	1.491,05	191,55	8.485.371,00	7,24	14,05
	3° trimestre	1.312,53	212,60	5.307.033,00	10,49	14,19
	4° trimestre	1.229,59	117,80	5.975.151,00	8,23	13,89
2004	1° trimestre	1.203,19	80,00	5.873.996,00	7,97	14,25
	2° trimestre	1.063,71	80,00	6.154.171,00	6,78	14,13
	3° trimestre	943,68	80,00	4.812.312,00	7,76	14,21
	4° trimestre	773,53	83,00	4.241.931,00	7,37	14,16
2005	1° trimestre	936,93	80,00	4.532.742,00	8,19	14,27
	2° trimestre	1.739,87	80,00	7.301.396,00	9,10	14,25
	3° trimestre	1.394,92	80,00	6.392.033,00	8,42	14,28
	4° trimestre	1.560,27	83,00	7.312.959,00	8,20	14,05
2006	1° trimestre	1.849,85	0,00	8.670.297,00	7,79	14,07
	2° trimestre	1.098,47	80,00	6.205.730,00	6,93	14,23
	3° trimestre	1.463,55	72,39	8.017.870,00	6,99	14,37
	4° trimestre	1.063,56	83,00	4.211.044,00	9,94	14,70
2007	1° trimestre	1.034,56	80,00	4.379.587,00	9,29	14,91
	2° trimestre	618,41	80,00	2.694.773,00	9,46	14,85
	3° trimestre	405,40	80,00	1.612.513,00	10,99	14,94
	4° trimestre	760,86	83,00	2.593.513,00	11,88	14,92
2008	1° trimestre	545,68	80,00	1.944.408,00	11,75	14,76
	2° trimestre	810,27	80,00	2.777.687,00	11,70	14,82
	3° trimestre	1.298,36	80,00	4.792.577,00	10,50	14,80
	4° trimestre	1.408,66	83,00	5.555.003,00	9,80	15,13

Per quanto riguarda il conto presso la Banca Popolare del Nord-Est, invece, sono stati individuati vari momenti durante il periodo di riferimento in cui il tasso applicato dalla banca era superiore del tasso soglia.

Anno	Periodo	Totale Interessi	Totale Spese	Numeri	TEG	Soglia
2002	1°trimestre	1.042,98	105,85	4.075.951,96	10,29	14,13
	2°trimestre	932,02	122,01	3.802.300,00	10,12	14,55
	3°trimestre	1.042,29	107,39	3.658.264,82	11,47	14,67
	4°trimestre	496,26	115,54	1.673.465,06	13,34	14,70
2003	1°trimestre	673,31	133,29	2.251.092,98	13,08	14,60
	2°trimestre	939,85	133,65	3.457.066,79	11,33	14,05
	3°trimestre	292,29	151,17	875.334,40	18,49	14,19
	4°trimestre	124,58	144,93	497.855,55	19,76	13,89
2004	1°trimestre	188,80	171,57	680.318,87	19,33	14,25
	2°trimestre	210,98	189,49	717.953,29	20,36	14,13
	3°trimestre	166,01	175,49	553.175,14	22,53	14,21
	4°trimestre	220,34	171,49	726.725,05	19,68	14,16
2005	1°trimestre	232,29	170,15	828.107,02	17,74	14,27
	2°trimestre	200,05	170,15	755.964,86	17,87	14,25
	3°trimestre	345,00	168,15	1.182.555,95	15,84	14,28
	4°trimestre	246,61	168,15	855.596,60	17,69	14,05
2006	1°trimestre	140,49	109,20	524.269,86	17,38	14,07
	2°trimestre	184,95	105,60	720.422,82	14,72	14,23
	3°trimestre	65,97	110,40	250.667,27	25,68	14,37
	4°trimestre	1.211,98	96,90	3.865.802,91	12,36	14,70
2007	1°trimestre	69,46	77,50	289.699,51	18,52	14,91
	2°trimestre	62,48	92,50	252.890,89	22,37	14,85
	3°trimestre	162,32	79,00	621.948,46	14,16	14,94
	4°trimestre	122,66	133,00	423.980,69	22,01	14,92
2008	1°trimestre	229,65	94,00	877.947,10	13,46	14,76
	2°trimestre	453,25	94,00	1.516.929,86	13,17	14,82
	3°trimestre	431,14	101,50	1.395.830,80	13,93	14,80
	4°trimestre	197,53	76,00	689.915,24	14,47	15,13

Nella tabella sopra riportata, sono stati evidenziati i trimestri in cui il tasso applicato dalla banca supera il tasso soglia. È possibile rilevare tre periodi in cui la banca applica tassi usurari: dal terzo trimestre del 2003 al terzo trimestre del 2006; il primo e il secondo trimestre del 2007; e infine il quarto trimestre 2007. La banca, perciò, applica tassi sopra la soglia per l'usura per un periodo complessivo di quattro anni.

Il ricalcolo degli interessi, supponendo una capitalizzazione annuale degli interessi a debito per entrambi i conti, ha portato una differenza tra interessi corrisposti e interessi ricalcolati positiva in entrambi i casi: per il conto corrente presso la Banca di Credito Italiano, la differenza ammonta a € 2.379,42; mentre per il conto presso la Banca Popolare del Nord-Est, la differenza è di € 829,82.

È importante osservare che tale differenza tra corrisposto e ricalcolato, non è sempre stata positiva, in alcuni anni è stata negativa. Ciò a indicare che, utilizzando la capitalizzazione annuale, la Arte e legno spa avrebbe dovuto pagare un ammontare d'interessi maggiore di quanto fatto.

La tabella di seguito riporta l'andamento degli interessi ricalcolati e la differenza con gli interessi corrisposti divisi per anno per il conto presso la Banca di Credito Italiano.

Anno	Interessi corrisposti	Interessi ricalcolati	Differenza
1995	£ 12.346.465	£ 12.285.854	£ 60.611
1996	£ 18.195.561	£ 17.699.440	£ 496.121
1997	£ 20.360.926	£ 19.423.694	£ 937.232
1998	£ 11.766.809	£ 11.181.798	£ 585.011
1999	£ 5.388.232	£ 5.294,603	£ 93.629
2000	£ 8.462.187	£ 8.462.209	£ -22
2001	£ 9.814,422	£ 9.432.998	£ 381.424
2002	€ 6.360,27	€ 6.127,15	€ 233,12
2003	€ 7.268,59	€ 7.619,97	€ -351,38
2004	€ 5.546,64	€ 5.160,30	€ 386,34
2005	€ 7.311,76	€ 7.068,45	€ 243,31
2006	€ 7.391,73	€ 7.014,38	€ 377,35
2007	€ 4.020,51	€ 3.922,34	€ 98,17
2008	€ 5.256,20	€ 5.182,72	€ 73,48
Totale	€ 87.743,80	€ 85.364,38	€ 2.379,42

Le celle evidenziate mostrano gli anni in cui la differenza è negativa, il 2000 e il 2003: per l'anno 2000 l'ammontare è di appena £ 22; mentre per il 2003 la differenza è più rilevante, vale a dire di € 351,38.

La prossima tabella è l'equivalente di quella precedente, ma si riferisce al conto corrente presso la Banca Popolare del Nord-Est.

Anno	Interessi corrisposti	Interessi ricalcolati	Differenza
2002	€ 4.936,20	€ 4.598,03	€ 338,17
2003	€ 4.433,59	€ 3.990,48	€ 443,11
2004	€ 3.204,16	€ 3.207,00	€ -2,84
2005	€ 3.136,46	€ 3.136,45	€ 0,01
2006	€ 3.401,52	€ 3.400,58	€ 0,94
2007	€ 1.365,45	€ 1.321,09	€ 44,36
2008	€ 2.842,87	€ 2.838,27	€ 4,60
2009	€ 839,67	€ 838,20	€ 1,47
Totale	€ 24.159,92	€ 23.330,10	€ 829,82

In questo caso, si ha che solo per il 2004 la differenza è negativa e ammonta a € 2,84.

4.4. Considerazioni finali

La normativa riguardante il reato d'usura, bancaria e non, si è sempre orientata verso la condanna di tale reato, attraverso inasprimenti delle pene e ampliamenti dei strumenti di controllo e limitazione; tale posizione è stata, e lo è tuttora, sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito.

Circa l'anatocismo, invece, la normativa non è sempre stata chiara: infatti, gli "usi contrari" ammessi dall'art. 1283 cod. civ. hanno causato non poca confusione nella giurisprudenza. Ne è stata una prova il *revirement* giurisprudenziale del 1999, con il quale l'orientamento prevalente ha cambiato direzione, cominciando a considerare nulla la clausola sulla capitalizzazione composta degli interessi, anche se non sono mancate, e non mancano, sentenze a favore dell'anatocismo.

Per quanto attiene al lavoro di ricerca svolto, va considerato che sui conti correnti vi erano più linee di credito, apertura di credito in c/c, accredito salvo buon fine o anticipo fatture. Di conseguenza ogni linea di credito aveva il proprio tasso da applicare entro i limiti dell'affidamento. Una difficoltà riscontrata è stata proprio quella di individuare i limiti entro i quali operavano le varie linee di credito, e, quindi, quando applicare i vari tassi d'interesse. Senza la copia di tutti i conti scalari trimestrali non sarebbe stato possibile ricostruire le varie linee di credito e i tassi applicati.

Nel ricalcolo degli interessi, invece, la determinazione della commissione di massimo scoperto ha causato delle difficoltà in quanto la banca applicava la commissione sul massimo saldo dare che superasse gli affidamenti, mentre il programma utilizzato considerava il massimo saldo dare indipendentemente dagli affidamenti. Ciò ha portato, a volte, a calcolare la commissione su importi diversi da quelli utilizzati dalla banca, a volte maggiori. È stata questa la causa delle differenze negative tra interessi corrisposti e ricalcolati individuate durante la nuova computazione, in quanto è stata conteggiata una commissione di massimo scoperto maggiore.

Altra problematica legata al ricalcolo degli interessi è stata la periodicità della capitalizzazione degli interessi. In questo progetto è stata supposta una capitalizzazione annuale degli interessi, ma è stata pur sempre una scelta

arbitraria. Infatti, come già esposto nella parte della tesi riguardante l'anatocismo, la giurisprudenza è orientata verso la nullità della capitalizzazione, qualsiasi sia la periodicità.

È inoltre importante evidenziare che, negli anni novanta, la capitalizzazione utilizzata dalla banca per gli interessi passivi e per quelli attivi era diversa, in particolare era, rispettivamente, trimestrale e annuale.

Il danno rilevato a causa dell'anatocismo trimestrale per la Arte e legno spa non è stato di grande entità: si parla di € 829,82 per il conto presso la Banca Popolare del Nord-Est e di € 2.379,42 per il conto presso la Banca di Credito Italiano. Più evidente è il danno causato dal tasso applicato dalla Banca Popolare del Nord-Est, che si è rivelato usurario per un periodo complessivo di quattro anni; mentre la Banca di Credito Italiano ha sempre rispettato i limiti rappresentati dai tassi soglia.

Quindi, anche se il ricalcolo degli interessi ha portato a una piccola differenza, il calcolo del TEG ha rilevato un'applicazione di tassi usurari per un periodo piuttosto lungo. Viceversa, una grande differenza negli interessi ricalcolati ha avuto come controparte il rispetto dei limiti dei tassi soglia per l'usura.

Non è possibile, certo, rilevare un schema fisso di comportamento dai risultati di tale progetto, ma è importante rilevare che tassi usurari e interessi anatocistici non sono strettamente legati.

Bibliografia

- R. Di Napoli, *Anatocismo e vizi nei contratti bancari*, II edizione (2008), cap. II par. 2-6, cap. III par. 2 e 7
- Banca d'Italia, *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* (2009), pp. 5-9, 12
- G. Carosio, *Prevenzione dell'usura ed evoluzione dei mercati creditizi*, Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia (2007), pp. 5-18
- Dott. R. Marcelli, *Anatocismo e usura*, Compendio delle disposizioni relative all'anatocismo e all'usura (2008)
- Dott. R. Marcelli, *Il TAEG e il TEG: analogie e differenze* (2009)
- Dott. R. Marcelli, *Dopo l'anatocismo trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto divengono lecite*, Le CMS smantellate dalla Magistratura vengono ripristinate dalla legge n. 2/09 (2009)
- Prof. Avv. M. De Poli, Avv. D. Tommasini, *I confidi quali intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.* (2009)